



CITTÀ DI GIUGLIANO IN CAMPANIA

CITTA' METROPOLITANA DI NAPOLI

ORDINANZA SINDACALE N° 56 DEL 17 MAG. 2017

Oggetto: ordinanza per la rimozione e smaltimento dei rifiuti, abbandonati su strada privata ubicata in **Vicinale Sorbe Rosse** appartenente ad una più ampia area riportata in Catasto al Fg. 21 part. 425 - 427. Accertamento di violazione per abbandono incontrollato di rifiuti e O.S. N.40 del 07/08/09.

IL SINDACO

VISTO l'esposto denuncia di cui al protocollo N. 33888 del 06/05/2016 a firma dei Sigg. D'Alterio Rosaria e Anna e Carleo Cecilia, con la quale si segnalava una situazione di pericolo e degrado ambientale in **Via Sorbe Rosse**, causato dall'abbandono di rifiuti di vario tipo e speciali pericolosi sul ciglio della suddetta strada.

VISTO la relazione di sopralluogo tecnico effettuato nel sito in oggetto dal personale di supporto al RUP del settore Ambiente in data 14.01.17, in località **Sorbe Rosse**, dalla quale è emerso che:

- la strada indicata come **Via Sorbe Rosse** è da intendersi come vicinale privata e non pubblica via;
- l'area interessata dallo abbandono dei rifiuti fa parte di un'area di maggiore estensione e costeggiante la suddetta vicinale, riportata in Catasto al Fg. 21 part. 425 - 427 Coordinate NORD (Y): 40°56'56.40" - 40°56'55.14" Coordinate EST (X): 14°11'32.32 - 14°11'34.44", di proprietà delle Sigg:
 - D'Alterio Maria Domenica nata a **Giugliano in Campania** il 26/07/1941 e ivi residente alla **Via Spazzilli, 87**;
 - Carleo Cecilia nata a **Villaricca** il 30/07/1965 e residente in **Giugliano in Campania** alla **Via E. Fermi, 34**.
- Sull'area di cui **Fg 21 - Part. 425** si riscontra la presenza di:
 - RSU (buste di immondizia chiuse); buste di immondizia chiuse da cui fuoriesce Materiali edili di risulta (cartoni utilizzati presumibilmente per le operazioni di pittura), parti di auto;
- Sull'area di cui **Fg 21 - Part. 427** si riscontra la presenza di:
 - RSU (buste di immondizia chiuse, bottiglie di plastica, cartoni); ingombranti (divano); RAEE (carcasce di televisori e monitor PC); Materiali edili di risulta (pezzi e frammenti di mattonelle e mattoni, tratti e pezzi di tubazioni in PVC (pluviali/fecali), pannelli di cartongesso, secchi di plastica, sacchi contenenti polveri presumibilmente cemento);
 - Rifiuti speciali pericolosi come: secchi di pittura;
 - Cumuli di sfalci di potature e sterpaglie selvatiche che favoriscono il verificarsi di abbandono di rifiuti.

VISTO:

- l' **Ordinanza Sindacale N°40** del 07/08/2009 con la quale si ordina a tutti i proprietari delle aree scoperte incolte private di procedere alla loro manutenzione mediante;
 - interventi di pulizia al fine di tenere le stesse sempre sgombre da detriti e materiali putrescibili;
 - interventi di sfalcio periodico delle erbe infestanti e delle sterpaglie.
- il D.Lgs. 03/04/06 n.152 e ss. mm. ii, con particolare riferimento all'art. 192 stabilisce:
 - L'abbandono e il deposito incontrollati di rifiuti sul suolo e nel suolo sono vietati.
 - (...);
 - Fatta salva l'applicazione della sanzioni di cui agli articoli 255 e 256, chiunque viola i divieti di cui ai commi 1 e 2 è tenuto a procedere alla rimozione, all'avvio a recupero o allo smaltimento dei rifiuti ed al ripristino dello stato dei luoghi in solido con il proprietario e con i titolari di diritti reali o personali di godimento sull'area, ai quali tale violazione sia imputabile a titolo di dolo o colpa, in base agli accertamenti effettuati, in contraddittorio con i soggetti interessati, dai soggetti preposti al controllo. Il Sindaco dispone con ordinanza le operazioni a tal fine necessarie ed il termine entro cui provvedere, decorso il quale procede all'esecuzione in danno dei soggetti obbligati ed al recupero delle somme anticipate.

VISTA la comunicazione di avvio del procedimento/diffida amministrativo Prot. N° 4924 del 20/01/2017, redatto ai sensi degli artt. 7 e 8 della L. 241/90, regolarmente notificato nei confronti delle Sigg. D'Alterio Maria Domenica e Carleo Cecilia, con il quale si disponeva di rimuovere gli inconvenienti riscontrati, sull'area costeggiante la strada **Vicinale Sorbe Rosse** e identificata catastalmente al Fg. 21 part. 425 - 427 del Comune di **Giugliano in Campania**, con il quale

ORDINANZA SINDACALE (SETTORE AMBIENTE) N. / 2017

si fissava un termine di **7 (sette) gg.** dal ricevimento dello stesso avvio per depositare presso il Settore Ambiente memorie scritte e/o osservazioni, e quant'altro riterrà opportuno ai fini difensivi.

PRESO ATTO che in merito all'esecuzione degli adempimenti richiesti con l'avvio del procedimento sopra richiamato le Sig. **D'Alterio Maria Domenica e Carleo Cecilia**:

- **non hanno provveduto a rimuovere gli inconvenienti riscontrati;**
- **hanno fatto pervenire memorie scritte e/o osservazioni,** con nota Prot. N. **10027** del **07/02/17**, congiuntamente alle Sigg. D'Alterio Anna e Rosaria.

RITENUTO non meritevoli di accoglimento le osservazioni difensive presentate, in quanto:

1. la suddetta strada non risulta essere pubblica o ad uso pubblico bensì privata, trattandosi di vie costituite da passaggi in comunione incidentale tra i proprietari dei fondi latitanti serviti da quei medesimi passaggi, che gli stessi aprono e mantengono per transitarvi secondo le esigenze della coltivazione ossia è stata formata mediante dei conferimenti di suolo (cosiddetto *collatio agrorum privatorum*) dei vari proprietari in modo da fondare una comunione (" *communio incidens* "), per la quale il godimento della strada non è "iure servitutis" ma "iure proprietatis" e, pur avendo di regola, fondi fronteggianti, può essere utilizzata, in relazione alla necessità del tracciato, da più fondi in consecuzione, fermo restando il principio che essa possa servire a tutti i proprietari dei fondi in tutte le direzioni, onde ciascuno ne abbia per tutta la sua lunghezza la proprietà "pro indiviso". Per tali strade non sorge alcun obbligo a carico del Comune (ovvero dell'ente territoriale), ma soltanto una facoltà, oltretutto limitata per legge e mai esercitata nel caso di specie dal Comune, né con atti diretti né con atti indiretti;
2. la natura pubblica della strada, dipende dalla coesistenza effettiva di tre condizioni, assenti per il caso di specie, quali:
 - a. "**dimensioni, struttura, e condizioni tali da consentire un generale passaggio esercitato iure servitutis publicae, da una collettività di persone qualificate all'appartenenza ad un gruppo territoriale**". Per giurisprudenza costante del Consiglio di Stato affinché la servitù di uso pubblico possa dirsi sorta occorre che il bene privato sia idoneo ed effettivamente destinato al servizio di una collettività indeterminata di soggetti considerati uti cives, ossia quali titolari di un pubblico interesse di carattere generale, e non uti singuli, ossia quali soggetti che si trovano in una posizione qualificata rispetto al bene gravato (Sez. V, 14 febbraio 2012 n. 728; in senso conforme: Sez. IV, 15 maggio 2012, n. 2760; Sez. V, 5 dicembre 2012, n. 6242, quest'ultima citata dall'appellante). L'indirizzo ora citato è perfettamente conforme a quello della Cassazione, nel quale ha da ultimo ribadito che la servitù di uso pubblico è caratterizzata dall'utilizzazione da parte di una collettività indeterminata di persone del bene privato idoneo al soddisfacimento di un interesse della stessa (Sez. II, sentenza del 10 gennaio 2011, n. 333);
 - b. "**la concreta idoneità del bene a soddisfare esigenze di carattere generale, anche per il collegamento con la pubblica via**". Nel caso di specie, le caratteristiche geometriche, strutturali e funzionali della strada non rispettano le condizioni minime previste dalle norme vigenti in materia;
 - c. "**un titolo valido a sorreggere l'affermazione del diritto di uso pubblico, che può anche identificarsi nella protrazione dell'uso da tempo immemorabile**", (TAR Toscana, Sez. III, 11 aprile 2003, n. 1385; conformi, tra le molte: TAR Umbria, Perugia, 13 gennaio 2006, n. 7; id., 21 settembre 2004, n. 545; ed in precedenza: Cons. di Stato, Sez. IV, n. 1155/2001; Cons. di Stato, Sez. V, n. 5692/2000; Cass. civ., Sez. II, n. 7718/1991). Non vale a tale scopo nemmeno l'eventuale iscrizione di una strada nell'elenco delle vie pubbliche o gravate da uso pubblico in quanto la stessa non ha natura costitutiva e portata assoluta, ma riveste funzione puramente dichiarativa della pretesa del Comune, ponendo una semplice presunzione di pubblicità dell'uso, superabile con la prova contraria della natura della strada e dell'inesistenza di un diritto di godimento da parte della collettività mediante un'azione negatoria di servitù. Infatti, per qualificare una strada come "ad uso pubblico" si rileva, inoltre, quanto statuito da T.A.R. Campania Napoli, sez. VII, 12 dicembre 2007, n. 16202, secondo cui: «*Ai fini dell'accertamento dell'uso pubblico di una strada non sono determinanti le risultanze catastali o l'inclusione della stessa nell'elenco delle strade pubbliche (avendo la classificazione delle strade un'efficacia presuntiva e dichiarativa, non costitutiva), bensì le condizioni effettive in cui il bene si trova, atte a dimostrare la sussistenza dei requisiti del passaggio esercitato iure servitutis publicae da una collettività di persone qualificate dall'appartenenza ad una comunità territoriale, della concreta idoneità della strada a soddisfare (anche per il collegamento con la pubblica via) esigenze di interesse generale, di un titolo valido ad affermare il diritto di uso pubblico, che può identificarsi anche nella protrazione dell'uso stesso da tempo immemorabile*»;
3. la mancanza dei requisiti di pubblica utilità non giustificano alcun intervento da parte del comune, nemmeno con riguardo al concorso delle spese di manutenzione, essendo la strada in questione esclusa dal campo di applicazione dell'art. 14 della legge 12 febbraio 1958, n.° 126.

ACCERTATO che:

- non è stato possibile risalire agli autori materiali dell'abbandono dei rifiuti;
- le Sigg. D'Alterio Maria Domenica e Carleo Cecilia come sopra identificate, alla data attuale non hanno adottato nessuna azione di propria competenza né le più elementari misure atte ad assolvere il dovere di normale diligenza, quali l'apposizione di cartelli e mezzi preclusivi dell'accesso, anche simbolici, quali catene e sbarre innanzi ai varchi principali, che valgono a segnalare che si tratta di una proprietà privata in cui è vietato l'accesso e, quindi, ogni utilizzazione dell'area, con ciò configurando comportamento colposo;
- non hanno ottemperato alla l'Ordinanza Sindacale N°40 del 07/08/2009.

RITENUTO che, per le considerazioni su esposte, la violazione dall' art.192, c. 1 D. Lgs 152/06, sia imputabile a titolo di colpa alla proprietaria dell'area e quindi di soggetto responsabile di abbandono di rifiuti speciali pericolosi.

CONSIDERATO che non compete al Comune adottare misure preclusive all'accesso, senza le quali potranno comunque continuare gli abbandoni dei rifiuti;

RITENUTO necessario provvedere in tempi ristretti alle operazioni di rimozione e smaltimento o recupero di tutti i rifiuti, al fine di ripristinare le idonee condizioni di sicurezza sanitaria ed ambientale del sito.

RICHIAMATI:

- il D.Lgs. 267/2000
- gli artt. 192 - 255 - 256 del D. Lgs. 152/2006 e s.m.i.

ORDINA

per i motivi espressi in narrativa, alle Sigg:

- D'Alterio Maria Domenica nata a Giugliano in Campania il 26/07/1941 e ivi residente alla Via Spazzilli, 87;
 - Carleo Cecilia nata a Villaricca il 30/07/1965 e residente in Giugliano in Campania alla Via E. Fermi, 34,
- in qualità di **comproprietari e di soggetti responsabili** della mancata pulizia del fondo e dell'abbandono dei rifiuti sull'area costeggiante la strada **Vicinale Sorbe Rosse** e identificata catastalmente al **Fg. 21 part. 425 - 427** del Comune di **Giugliano in Campania**, di procedere:

1. a proprie cure e spese entro il termine di giorni **30 (trenta)** dalla notifica della presente ordinanza, fatta salva l'applicazione delle sanzioni previste dalla normativa vigente, alla pulizia del fondo e alla rimozione completa dei rifiuti abbandonati nel suddetto lotto di terreno .
L'avvenuto smaltimento dei rifiuti dovrà essere comunicato al Settore Ambiente inviando in allegato copia dei formulari di smaltimento dei rifiuti e materiali conformemente alla vigente normativa e rilievo fotografico datato dello stato dei luoghi .
2. di ripristinare lo stato dei luoghi,
3. alla messa in atto di tutti i presidi atti ad eliminare la possibilità di ingresso incontrollato all'area, *quali l'apposizione di cartelli e mezzi preclusivi dell'accesso, quali catene e sbarre innanzi ai varchi principali, che valgono a segnalare che si tratta di una proprietà privata in cui è vietato l'accesso e, quindi, ogni utilizzazione dell'area;*

INFORMA CHE

- se entro i termini assegnati verrà accertata l' inottemperanza a quanto previsto nella presente Ordinanza, si procederà all'esecuzione d'ufficio, in danno, ai soggetti responsabili ed al recupero delle somme anticipate da questa Amministrazione, nonché a presentare denuncia alla competente Autorità Giudiziaria, ai sensi dell'art. 255, comma 3 del D. Lgs 152/2006;
- avverso il presente provvedimento può essere presentato ricorso al Tribunale Regionale Amministrativo della Campania, Sez. di Napoli, nel termine di sessanta (60) giorni dalla data di notifica o ricevimento dello stesso ovvero, in via alternativa, può essere presentato ricorso straordinario al Capo dello Stato nel termine di centoventi (120) giorni dalla data di notifica o ricevimento dello stesso;
- il Responsabile del Procedimento è l'ing. **Aniello Pirozzi** e che, per informazioni, è possibile contattare il Settore Ambiente in Corso Campano, 200 - Giugliano in Campania (NA).

DISPONE

- la **notifica** della presente alle Sigg. **D'Alterio Maria Domenica e Carleo Cecilia** come sopra generalizzate;

ORDINANZA SINDACALE (SETTORE AMBIENTE) N. / 2017



• di trasmettere copia della presente:

- 1) Regione Campania - Assessorato Ambiente e Territorio- via A. De Gasperi, 28 – 80134 Napoli;
- 2) Città Metropolitana di Napoli – Piazza Matteotti, 1 – 80143 Napoli;
- 3) Procura della Repubblica c/o il Tribunale di Napoli Nord tramite polizia Municipale
- 4) Prefettura di Napoli - Ufficio Territoriale del Governo- Area V°-Protezione Civile - P.zza del Plebiscito - 80132 Napoli
- 5) A.R.P.A. Campania – Dipartimento Provinciale di Napoli, via Don Bosco, 4/F – 80143 Napoli;
- 6) ASL NA 2 - Dipartimento di Prevenzione – Corso N. Terracciano, 10 – 80078 Pozzuoli (NA);
- 7) Comando Stazione Carabinieri di Giugliano in Campania (NA) – viale dell'Acquario, 1;
- 8) Comando Stazione Carabinieri di Varcaturò, via Lago Patria, 181 – 80014 Giugliano in Campania (NA);
- 9) Commissariato della Polizia di Stato di Giugliano - Villaricca (NA) – Via A. Giardini, 1;

• copia della presente venga :

- affissa all'Albo Pretorio del Comune;
- pubblicata sul Sito Istituzionale dell'Ente Comunale.

A tutte le Forze dell'Ordine, alle quali il presente atto è notificato, si chiede di disporre i dovuti sopralluoghi al fine di accertare l'ottemperanza di quanto disposto nell'Ordinanza stessa.

IL SINDACO
dott. Antonio Poziello

